

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV

Art. 43

(Termine per l'accertamento) [\(5\)](#)[\(8\)](#) [\(9\)](#) [\(10\)](#)
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 2](#), comma 1,
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

Versione: 4

Modificativo: 2, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

Entrata in vigore:

2 settembre 2015

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.[\(1\)](#) [\(4\)](#) [\(7\)](#) [\(11\)](#)

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.[\(2\)](#)

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'[articolo 331](#) del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.[\(3\)](#)

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.[\(6\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.

[\(3\)](#) Comma inserito dall'[art. 37](#), comma 24, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#), con la decorrenza prevista dal comma 26 del medesimo [art. 37](#), D.L. 223/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 2](#),

comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

- (4) Per la riduzione del termine di decadenza di cui al presente comma, vedi l'[art. 3](#), comma 1, lett. d), D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
- (5) Per la proroga dei termini di decadenza per l'accertamento, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 5-quater](#), comma 5, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, [n. 227](#), come sostituito dall'[art. 2](#), comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2015, [n. 187](#).
- (6) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'[art. 9-bis](#), D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'[art. 10](#), L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'[art. 27](#), L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Per la decorrenza dei termini di accertamento di cui al presente articolo vedi il comma 474 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
- (7) Vedi, anche, l'[art. 10](#), commi 1, lett. e), e 9, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
- (8) Per la decorrenza dei termini per l'accertamento, nei casi di presentazione di dichiarazione integrativa o di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, vedi l'art. 1, comma 640, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190.
- (9) Vedasi l'[art. 3](#) ("Efficacia temporale delle norme tributarie"), comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
- (10) Vedasi: - l'[art. 10](#) ("Proroga di termini"), L. 27 dicembre 2002, n. 289; - l'[art. 2](#) ("Disposizioni in materia di entrate"), commi 5-bis e 5-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, [n. 148](#).
- (11) Ai sensi dell'[art. 36](#) ("Certificazione tributaria"), comma 3, lett. b), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aggiunto dall'[art. 1](#), D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'[art. 10](#), L. 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono presentate.